



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche nelle persone degli Ill.mi

Sigg.ri:

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in sede di legittimità iscritta al n. R.G. 162 dell'anno 2024

TRA

CONTRO



PER L'ANNULLAMENTO**Quanto al ricorso introduttivo:**

- della Ordinanza N° 10 del 18/06/2024 con cui è stato ordinato, per i motivi in essa indicati, la *“requisizione, nel caso di necessità e temporanea, del pozzo”* di comproprietà di quest’ultimo, *“individuato al foglio 19, part. 120, ubicato in Palazzolo A., località Vallefame ... al fine di consentire l’attingimento dell’acqua dallo stesso erogata, mediante la realizzazione di un sistema di pompaggio e della condotta da realizzarsi a cura e spese del Comune per l’integrazione dell’acqua potabile nella rete idrica gestita dal Comune, ferma restando l’espressa responsabile valutazione sull’opportunità di contenere al massimo l’emungimento del pozzo entro i limiti minimi, da parte della ditta proprietaria per l’utilizzo del pozzo ai fini agricoli dell’azienda”*;

- nonché di ogni altro atto presupposto nella parte di interesse, ed ove occorra, preliminare e/o successivo, preparatorio e, comunque, connesso e consequenziale a quello oggetto del presente ricorso;

Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- della nota prot. n. 6612 del 29-30/05/2025 - 24/06/2025 del Comune di



Palazzolo Acreide - V Settore Urbanistica ed Espropriazioni (comunicazione ex art. 7 L. 241/1990 di avvio del procedimento per la determinazione dell'indennità di requisizione del pozzo sito in c. da Vallefame, fg. 19, p.lla 120 N.C.T. del Comune di Palazzolo Acreide, disposta provvisoriamente con ordinanza sindacale n° 10 del 18/06/2024 - 09/07/2024), con cui l'Amministrazione ha preliminarmente quantificato in €. 0,00 (zero) la relativa indennità di requisizione;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- della nota prot. n. 1441 del 14/11/2025 - 27/11/2025 del Comune di Palazzolo Acreide - IV Settore Urbanistica ed Espropriazioni (provvedimento di archiviazione del procedimento finalizzato alla determinazione dell'indennità di requisizione del pozzo sito in c.da Vallefame, fg. 19, p.lla 120 N.C.T. del Comune di Palazzolo Acreide, già oggetto di requisizione provvisoria disposta con Ordinanza Sindacale n° 10 del 18/06/2024 - 09/07/2024), con cui l'Amministrazione ha disposto la chiusura senza esito del predetto procedimento indennitario, senza determinare, né liquidare alcuna indennità in favore della proprietà;

- nonché di ogni atto presupposto.

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palazzolo Acreide;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il cons. Sebastiano Zafarana nella udienza collegiale del 22 aprile 2026;

Ritenuto in fatto ed in diritto:



FATTO E DIRITTO

1.1. Il ricorrente è comproprietario (per 2/9), insieme con la madre, sig.ra Spadaro Concetta (per 3/9) e gli altri due fratelli, Musso Francesco Maria e Musso Pier Luca (per 2/9 ciascuno) dei terreni agricoli situati all'interno del fondo in località Vallefame, in tenere di Palazzolo Acreide (SR), tra di loro collegati da stradelle poderali, per un'estensione complessiva di Ha 158,19.

1.2. La maggior parte dei terreni suddetti (circa Ha 112,00) può essere classificata come un "buon seminativo di 1-2", altra parte (circa Ha 9,00) è adibita a "carrubeto", altra ancora (circa Ha 8,00) come "pascolo arborato" e, infine, la parte rimanente (circa Ha 28,00) è costituita da un "bosco incolto".

1.3. All'interno dei terreni del ricorrente, vi sono due pozzi, di cui il primo è quello "principale" che consente l'irrigazione a tutto il fondo mentre quello "secondario" è "irrilevante ai fini irrigui".

1.4. Con l'ordinanza n°10 del 18/06/2024, è stato ordinato al ricorrente la *"requisizione, nel caso di necessità e temporanea"*, del pozzo principale *"al fine di consentire l'attingimento dell'acqua dallo stesso erogata, mediante la realizzazione di un sistema di pompaggio e della condotta da realizzarsi a cura e spese del Comune ... per l'integrazione dell'acqua potabile nella rete idrica gestita dal Comune, ferma restando l'espressa responsabile valutazione sull'opportunità di contenere al massimo l'emungimento del pozzo entro i limiti minimi, da parte della ditta proprietaria per l'utilizzo del pozzo ai fini agricoli dell'azienda"*.

1.5. Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha impugnato la suddetta ordinanza dinnanzi a questo T.S.A.P. articolando due motivi di gravame così



rubricati:

I) *Violazione degli artt. 23, 97 e 113 Cost. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 11 e 21 quinquies della L. n. 241 del 1990, nonché dell'art. 7 della L. n.2248/1865, all. E. - Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e per irragionevolezza. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.*

II) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento, nonché per illogicità ed irragionevolezza. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Contraddittorietà estrinseca ed intrinseca.*

1.6. Si è costituito il Comune di Palazzolo Acreide, il quale ha depositato atto di costituzione e successiva memoria, insistendo per la reiezione del ricorso.

1.7. Con un primo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha poi impugnato la successiva nota prot. n. 6612 del 29-30/05/2025 - 24/06/2025 adottata dal Comune di Palazzolo Acreide - V Settore Urbanistica ed Espropriazioni (*comunicazione ex art. 7 L. 241/1990 di avvio del procedimento per la determinazione dell'indennità di requisizione del pozzo sito in c.da Vallefame, fg. 19, p.lla 120 N.C.T. del Comune di Palazzolo Acreide, disposta provvisoriamente con ordinanza sindacale n° 10 del 18/06/2024 - 09/07/2024*), con cui l'Amministrazione ha preliminarmente quantificato in €. 0,00 (zero) la relativa indennità di requisizione, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Il gravame è affidato ai due seguenti motivi di ricorso:

I) *Violazione di legge ex artt. 835 c.c. e 42 cost. - illegittimità della determinazione dell'indennità in misura nulla.*



II) *Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - illogicità e ingiustizia manifeste.*

1.8. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 1441 del 14/11/2025 - 27/11/2025 adottata dal Comune di Palazzolo Acreide - IV Settore Urbanistica ed Espropriazioni (*provvedimento di archiviazione del procedimento finalizzato alla determinazione dell'indennità di requisizione del pozzo sito in c.da Vallefame, fg. 19, p.lla 120 N.C.T. del Comune di Palazzolo Acreide, già oggetto di requisizione provvisoria disposta con Ordinanza Sindacale n° 10 del 18/06/2024 - 09/07/2024*), con cui l'Amministrazione ha disposto la chiusura senza esito del predetto procedimento indennitario, senza determinare, né liquidare alcuna indennità in favore della proprietà, nonché di ogni atto presupposto. Il gravame è affidato ai seguenti motivi

I) *Violazione di legge (artt. 42 cost. e 835 c.c. e principi in materia di requisizione) - illegittimità della archiviazione del procedimento indennitario senza corresponsione di alcuna indennità dovuta.*

II) *Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - illogicità e ingiustizia manifeste.*

1.9. In vista dell'udienza collegiale entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive.

1.10. All'udienza collegiale del 22 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Va prioritariamente esaminato il ricorso introduttivo.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata, pur se di carattere temporaneo e condizionata al perdurare della fase



emergenziale in essa descritta (c.d. necessità), priva pressoché del tutto il ricorrente della possibilità di emungimento del pozzo in questione per soddisfare le esigenze agricole del fondo, che è abbastanza esteso.

Più precisamente, è previsto che l'emungimento del pozzo (da parte del proprietario) venga contenuto entro i limiti minimi e, comunque, subordinato, di volta in volta, (i) ad un atto di assenso preventivo da parte dell'amministrazione comunale e, ad ogni modo, (ii) sino al termine della fase (del tutto indefinita) di emergenza sopra descritta.

E, ciò nonostante, sia ormai cessato il periodo estivo e, soprattutto, sia ormai terminata

la situazione di siccità per effetto delle precipitazioni che vi sono state in quest'ultimo

periodo.

Inoltre, lamenta che l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo previa *“espressa responsabile valutazione sull'opportunità di contenere al massimo l'emungimento del pozzo entro i limiti minimi, da parte della ditta proprietaria, per l'utilizzo del pozzo ai fini agricoli dell'azienda”*, ma nel provvedimento non è fornita alcuna specificazione di cosa si intenda e quali siano le situazioni qualificabili come tali.

Ciò finirebbe per configurare un vero e proprio divieto indeterminato ed a tempo indefinito della captazione dal pozzo “principale” all'interno della proprietà del ricorrente, senza che la Regione Sicilia abbia, come avvenuto in passato, proclamato, secondo le forme di legge, alcuno stato di emergenza conclamato e/o di calamità naturale per l'intero territorio regionale, a causa della grave crisi idrica determinatasi per l'assenza di precipitazioni



metereologiche in conseguenza della generalizzata difficoltà di approvvigionamento da parte dei Comuni.

2.1. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che sarebbe evidente l'assoluta inadeguatezza dei meccanismi previsti dal Comune di Palazzolo Acreide ai fini dell'attivazione dei prelievi, proprio rispetto a quelle situazioni di emergenza che la stessa ordinanza sembra tenere in considerazione.

Si tratta, in tutti i casi, di situazioni derivanti da mancata disponibilità del pozzo "principale" all'interno della p.lla 120, che potrebbero causare in modo repentino una

irreversibile dimidiazione del valore dei terreni che allo stato sono in "regime irriguo" e che sarebbe pari ad €. 1.518.722,00, a poco più della metà in "regime asciutto", pari ad €. 776.772,00, con conseguente svalutazione del valore del fondo agricolo di "quasi il 50%", che non sarebbe suscettibile di essere compensato con l'indennità di requisizione ancora, peraltro, da determinare.

3. Il ricorso introduttivo è fondato.

3.1. Va premesso, in via generale, che la requisizione (di beni mobili o immobili) è un provvedimento ablatorio temporaneo ed eccezionale, ammesso solo in presenza di presupposti rigorosi, perché incide su un diritto fondamentale come la proprietà (art. 42 Cost.): la necessità e urgenza; la finalità di interesse pubblico qualificato; la temporaneità della misura; l'indennizzo obbligatorio; la tipicità e base legale; la proporzionalità e adeguatezza; la motivazione rafforzata.

La requisizione di beni, configurandosi come misura ablatoria temporanea



incidente su un diritto fondamentale qual è la proprietà privata (art. 42 Cost.), costituisce esercizio di un potere eccezionale e di stretta interpretazione, ammissibile unicamente in presenza dei sopra citati presupposti. Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, essa postula indefettibilmente la ricorrenza di una situazione di necessità e urgenza straordinarie, caratterizzata dall'impossibilità di fronteggiare il pericolo mediante gli ordinari strumenti giuridici apprestati dall'ordinamento, nonché dalla non differibilità dell'intervento (Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2022, n. 2193; sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474).

La misura deve inoltre essere funzionalmente orientata alla tutela di un interesse pubblico primario, concreto ed attuale, non potendo giustificarsi in base a mere esigenze organizzative o di opportunità amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697). Elemento strutturale della requisizione è, poi, la temporaneità degli effetti, nel senso che la sottrazione del bene al proprietario deve essere circoscritta nel tempo e proporzionata allo scopo perseguito, dovendosi altrimenti ravvisare un'ipotesi di espropriazione di fatto (Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3490). Costituisce, altresì, principio pacifico che la legittimità del provvedimento sia subordinata alla previsione di un indennizzo equo, quale necessario corrispettivo del sacrificio imposto al privato, pur non essendo richiesto che esso sia preventivo (Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6951). Infine, proprio in ragione della natura *extra ordinem* del potere esercitato, la requisizione deve essere sorretta da una motivazione rafforzata e da un'istruttoria puntuale, idonee a dar conto sia della situazione emergenziale sia dell'impossibilità di ricorrere a misure alternative meno invasive (Cons.



Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375).

3.2. Orbene, nel caso in esame detti presupposti non sussistono.

a) Sotto un primo profilo, la disposta requisizione del pozzo non ha previsto alcun termine di efficacia e pertanto determina una compromissione del diritto della proprietà *sine die*. Il provvedimento di requisizione in uso della proprietà privata è, per sua natura, un atto avente carattere di straordinarietà: è adottato in base a contingenze affrontabili soltanto con misure eccezionali, per la salvaguardia di interessi generali non altrimenti tutelabili: per questo si rende indispensabile la fissazione di un termine - che nel caso concreto non è stato apposto - che limiti nel tempo la sottrazione al proprietario delle facoltà di godimento del proprio bene. Con patente illegittimità del provvedimento.

b) Sotto altro profilo, l'ordinanza di requisizione non è stata adottata per fronteggiare una necessità concreta ed attuale, ma soltanto potenziale e futura, perché in sostanza ha l'effetto di "prenotare ora per allora" l'utilizzo del pozzo ove in futuro dovesse essere necessario; in altre parole, si tratterebbe di una sorta di "requisizione preventiva e cautelativa" inammissibile per l'ordinamento.

c) Infine, l'ordinanza è assolutamente indeterminata quanto alla limitazione della facoltà d'uso da parte del proprietario; infatti, sebbene risulti infondata l'affermazione del ricorrente secondo cui l'utilizzo del pozzo viene subordinato ad un espresso atto di assenso del Comune (non si rinviene nell'ordinanza una tale prescrizione), comunque la limitazione all'uso è formulata in maniera generica essendo priva di qualsiasi elemento atto a determinarla.



3.3. Va infine rilevato che soltanto con la nota prot. n. 1441 del 14/11/2025 (impugnata con i secondi motivi aggiunti) il Comune fornisce una motivazione postuma circa i presupposti fondanti l'adozione dell'Ordinanza di requisizione.

Si legge nella suddetta nota che la precedente decisione del Comune di quantificare un indennizzo (peraltro pari a zero) *“era collegata al presupposto dell'intervenuta scadenza della Deliberazione 6.5.2024 -con cui il Consiglio dei Ministri aveva disposto per la Regione Sicilia lo stato di emergenza idrico per la durata di anno- al cui venir meno era legata la cessazione degli effetti della citata Ordinanza n. 10/2024”*.

Sicché il Comune tenta - postumamente e indirettamente - di affermare che il presupposto dell'Ordinanza di requisizione andrebbe rinvenuto nello stato di emergenza idrica proclamata con la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri, per poi aggiungere che *“si apprendeva immediatamente dopo l'inizio procedimentale che con ulteriore Deliberazione del 9.5.2025 - pubblicata sulla GURI n. 115 del 20.5.2025- il Consiglio dei Ministri aveva prorogato di un ulteriore anno il suddetto stato di emergenza, destinato dunque a perdurare almeno sino al 9 maggio 2026”*; del ch , il Comune ne ha tratto la conseguenza che *“la prosecuzione dello stato emergenziale disposta dalla citata Deliberazione C.d.M. del 9.5.2025 ha comportato il concomitante mantenimento degli effetti dell'Ordinanza Sindacale n. 10/2024 sino alla conclusione del periodo emergenziale”*.

Sul punto il Collegio rileva:

- che i presupposti della necessit  e dell'urgenza che devono sorreggere il provvedimento di requisizione consistono nell'impossibilit  di differire



l'intervento e nell'assenza di strumenti ordinari idonei a fronteggiare il pericolo, mentre non possono rinvenirsi in uno stato di emergenza di carattere generale che ha interessato l'intera Sicilia a prescindere dalla specifica situazione in cui versava il Comune resistente;

- che peraltro – come pacificamente riportato nella citata nota – *“le disposizioni emesse sia dai Dipartimenti Nazionale e Regionale della Protezione Civile che, soprattutto, del Presidente della Regione Sicilia quale Commissario Delegato per la gestione della crisi idrica”* avevano avuto il mero fine di *“sollecitare”, “sin dalla prima metà del 2024, gli organi apicali dei singoli Comuni isolani ad adottare provvedimenti straordinari in grado di consentire ai rispettivi Enti locali di poter provvedere, nei tempi più celeri consentiti dall’ordinamento, a soddisfare quell’eventuale fabbisogno idrico proveniente dalla collettività amministrata cui non era possibile far fronte con le ordinarie risorse del servizio idrico integrato locale”*; dunque le suddette disposizioni non hanno mai imposto alcun obbligo per i Sindaci di adottare provvedimenti straordinari non strettamente necessari e addirittura preventivi, dovendo viceversa essi trovare il loro indefettibile presupposto nell'esigenza (concreta ed attuale) di dover soddisfare quell' *“eventuale”* fabbisogno idrico, non fronteggiabile con mezzi ordinari, che nel caso in esame, non si è mai verificato nel territorio del Comune resistente per sua stessa pacifica ammissione.

Ne consegue, anche per i ridetti profili, l'illegittimità dell'ordinanza impugnata.

4. Vanno ora esaminati i primi motivi aggiunti.

Deduce il ricorrente che a distanza di circa un anno dall'ordinanza di



requisizione, il Comune di Palazzolo Acreide ha trasmesso ai ricorrenti la nota prot. n° 6148/2025 del 29-30/05/2025, recapitata il 24/06/2025, a firma del 5° Settore Urbanistica ed Espropriazioni, comunicando l'avvio del procedimento per la determinazione dell'indennità di requisizione, ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/1990 e dell'art. 835 c.c.

Nella premessa della suddetta comunicazione l'Amministrazione ha richiamato il contenuto dell'Ordinanza n° 10/2024, per poi prendere in considerazione gli effetti prodotti della stessa, sostenendo, in sintesi, che dall'esecuzione della requisizione non sarebbe derivato "alcun pregiudizio" ai proprietari per tali ragioni:

- il pozzo, al momento dell'accesso (giugno 2024), non risultava dotato di impianti di pompaggio in funzione;
- l'ordinanza sindacale non ha inibito ai proprietari l'utilizzo dell'acqua ma ha raccomandato agli stessi di farne un uso responsabile per cui, di fatto, il provvedimento ablatorio non avrebbe avuto ulteriore attuazione concreta, poiché la condizione emergenziale per attivare l'approvvigionamento idrico non si sarebbe mai verificata;
- il Comune non avrebbe mai spossessato i proprietari del bene (neppure temporaneamente), né installato alcun impianto o modificato lo stato dei luoghi e, quindi, il ricorrente non avrebbe (insieme con gli altri comproprietari) patito alcun danno materiale (né per perdita d'acqua, né per limitazione d'uso del terreno).

Pertanto, in forza di tali premesse, *"vista l'inesistenza di qualsiasi tipo di pregiudizio derivato alla proprietà dall'esecuzione dell'Ordinanza"*, l'Amministrazione ha manifestato l'intento di quantificare in €. 0,00 (zero)



l'indennità di requisizione, riservandosi semmai di rideterminare in futuro tale importo nell'ipotesi in cui si dovesse dare effettiva esecuzione all'approvvigionamento idrico pubblico dal pozzo.

Il ricorrente deduce che con detta comunicazione di avvio del procedimento l'Ente resistente, anticipando il proprio orientamento conclusivo, ha fissato provvisoriamente in zero (0,00) euro l'indennità di requisizione; e che tale determinazione, sia pur non definitiva, inciderebbe immediatamente nella sfera giuridica del ricorrente (e degli altri comproprietari), negando in radice il diritto all'indennizzo per la compressione subita.

Di qui la sussistenza dell'interesse ad impugnare la comunicazione di avvio del procedimento.

4.1. L'impugnazione è inammissibile.

È infatti pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la comunicazione di avvio del procedimento non è impugnabile in quanto atto endoprocedimentale; e, nel caso in esame, a nulla rileva il dichiarato intento del Comune, il quale non può avere alcuna valenza anticipatoria del provvedimento conclusivo perché proprio attraverso la partecipazione al procedimento il privato può apportare un contributo decisivo e idoneo a orientare il contenuto del provvedimento finale.

Rileva il Collegio che, semmai, la nota rileva in quanto con essa il Comune pacificamente ammette che l'emergenza alla cui soluzione era preordinata l'Ordinanza impugnata non si è mai verificata e che dunque *ab origine* non sussistevano i presupposti per procedere alla requisizione.

5. Vanno infine esaminati i secondi motivi aggiunti con i quali è impugnata la nota prot. n. 1441 del 14/11/2025 con la quale il Comune di Palazzolo



Acreide - IV Settore Urbanistica ed Espropriazioni - ha comunicato l'archiviazione del procedimento volto alla determinazione dell'indennità di requisizione temporanea relativa alla predetta ordinanza n. 10/2024.

Deduce il ricorrente che l'atto impugnato, disponendo l'archiviazione del procedimento indennitario senza attribuire alcun importo al proprietario, viola i principi fondamentali in materia di tutela della proprietà privata e di requisizione per pubblica utilità.

L'art. 835 c.c. prevede espressamente che, in caso di requisizione di beni privati per gravi ed urgenti necessità pubbliche, «al proprietario è dovuta una giusta indennità». Analoga garanzia inderogabile è sancita dall'art. 42, comma 3, Cost., secondo cui la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, «salvo indennizzo».

Ne deriverebbe, pertanto, un pregiudizio concreto ed attuale in capo al proprietario, il quale si vede definitivamente privato di ogni indennizzo per tutta la durata – già trascorsa e futura – dell'efficacia dell'ordinanza di requisizione.

5.1. Il mezzo di gravame è inammissibile.

Va premesso che a differenza dell'espropriazione, la requisizione non richiede la determinazione di un indennizzo preventivo, sebbene imponga, comunque, il riconoscimento di un indennizzo equo che può essere anche determinato a posteriori.

L'indennizzo, infatti, è un elemento costitutivo della legittimità del provvedimento di requisizione e deve essere commisurato al pregiudizio subito dal proprietario (uso, deterioramento, mancato godimento):

“L'indennizzo costituisce elemento necessario della requisizione, in quanto



compensazione del sacrificio imposto al privato per ragioni di interesse pubblico. La sua omissione determina l'illegittimità del provvedimento."

(Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6951)

5.2. Ciò premesso, nel caso in esame rileva che il Comune – sia pure nell'erroneo presupposto che il provvedimento sia legittimo e legato temporalmente allo stato di emergenza idrico *destinato dunque a perdurare almeno sino al 9 maggio 2026* - non ha definitivamente denegato un indennizzo al ricorrente ma ne ha postergato la liquidazione ad un momento successivo al cessare dello stato di emergenza: *"Tanto premesso e considerato, si dispone l'archiviazione del procedimento avviato con prot. n. 6612 del 30.5.2025, con riserva di obbligatoriamente riavviarlo una volta cessati gli effetti dell'Ordinanza Sindacale n. 10 del 18.6.2024"*.

Ne consegue che nessuna delle censure del ricorrente relative alla quantificazione dell'indennizzo può essere deliberata, stante il divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dall'Amministrazione, la quale allo stato non ha ancora definitivamente determinato l'equo indennizzo da riconoscere al ricorrente.

6. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso introduttivo è fondato e va accolto, e per l'effetto deve essere annullata l'impugnata Ordinanza sindacale n°10 del 18/06/2024; mentre i primi e i secondi motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche pronunciando sul ricorso, come



in epigrafe proposto:

- a) accoglie il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla l'ordinanza sindacale n°10 del 18/06/2024;
- b) dichiara inammissibili i primi e i secondi motivi aggiunti;
- c) condanna il Comune di Palazzolo Acreide al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in favore del ricorrente, nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.

IL RELATORE

dr. Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE

dr. Antonio Pietro M. Lamorgese

